



COMUNE DI VILLA D'OGNA

Provincia di Bergamo

Codice Ente **10245**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione seduta Pubblica

Sigla	Numero	Data	
C.C.	21	03-08-2015	COPIA

OGGETTO: ANNO 2015 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - RETTIFICA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 27.03.2015.

L'anno *duemilaquindici* il giorno *tre* del mese di *agosto* alle ore **20:00** nella sede delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali; all'appello risultano:

<i>Presenti / Assenti</i>	
BELLINI ANGELA	Presente
MORANDI LUCA	Presente
DORATI SILVIO	Assente
PEDRANA VERA	Presente
BARONCHELLI SILVIO	Presente
FANTONI ATTILIO	Assente
FIORINA GIANLUCA	Presente

Totale Presenti 5

Totale Assenti 2

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE **INVIDIATA ALESSANDRO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Ricontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il SINDACO **BELLINI ANGELA** assume la presidenza, dichiarata aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

PARERE PREVENTIVO

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile dell'Area Contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per l'adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile
sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Addì, 11-07-2015

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Miriam Morandi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ✓ il D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), introdotta in forma sperimentale con D.L. 201 del 06.12.2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22.12.2011;
- ✓ l'art. 13, comma 15 del D.Lgs. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, reca disposizioni in materia di "Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria, attribuendo al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota base stabilita dal Decreto, con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

VISTO l'art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di Stabilità 2014) che istituisce l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – con decorrenza dal 01 gennaio 2014 – basata su due presupposti impositivi:

- ✓ uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- ✓ l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

ed è composta da

1. **IMU** (imposta municipale propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
2. **TASI** (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili;
3. **TARI** (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO dover procedere all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2015 del tributo TASI;

CONSIDERATO a tal fine che:

- ✓ Con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 della Legge 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'Imposta Municipale Propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- ✓ L'art. 1, comma 675 della Legge 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'I.M.U.;
- ✓ Ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 della Legge 147/2013, l'aliquota di base della TARI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- ✓ A fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduale in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- ✓ L'art. 1, comma 677 della Legge 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013. Fissata al 10,6 per mille ed ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- ✓ L'art. 1, comma 678 della Legge 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2013, con modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- ✓ Nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 della Legge 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonomia obbligatoria tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 230 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

TENUTO conto che **per servizio indivisibili comunali s'intendono**, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dal comune alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- ✓ Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune;
- ✓ Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- ✓ Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 15.04.2014 avente per oggetto: "Nomina del funzionario responsabile della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) di cui alla legge 147 del 27.12.2013";

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento I.U.C. (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30.07.2014 che disciplina il nuovo regime TASI;

RICHIAMATA la delibera C.C. n. 7 del 27.03.2015 avente per oggetto: “Anno 2015 – Determinazione aliquote componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili)” con la quale venivano confermare le aliquote TASI relative **all’anno 2015** come segue:

Tipologia di Immobili	Aliquota/Importo
Abitazione principale e sue pertinenze ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9 <u>Detrazioni:</u> - rendita fino a € 300,00 (comprese pertinenze) detrazione € 40,00 - rendita da € 300,00 a € 500,00 (comprese pertinenze) detrazione € 20,00 - rendita superiore a € 500,00 (comprese pertinenze) nessuna detrazione <u>Ulteriore detrazione:</u> Unicamente per le abitazioni con rendita fino a € 500,00 (comprese pertinenze) € 20,00 per ogni figlio convivente di età inferiore a 24 anni	2,5 per mille
Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 Nessuna detrazione prevista	1,00 per mille
Fabbricati categoria C/1 – Negozi e botteghe C/3 – Laboratori per arti e mestieri	0,80 per mille
Fabbricati categoria D	0,80 per mille
Altri fabbricati	1,00 per mille
Aree fabbricabili	0,80 per mille

VISTO l’art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) prevede che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare:

- l’art. 151, comma 1, il quale dispone che gli Enti Locali deliberano, entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo e che il termine può essere differito con decreto ministeriale, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D.Lgs. 118/2011;
- l’art. 174, comma 1, il quale prevede che l’organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di previsione, il Documento Unico di Programmazione, unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione, da sottoporre al Consiglio Comunale per la sua approvazione;
- l’art. 170, comma 1, il quale prevede che per l’esercizio 2015 gli Enti Locali non sono tenuti alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione ed allegano al bilancio la relazione previsionale e programmatica secondo le modalità

previste dall'ordinamento vigente nel 2014, fatta eccezione per gli Enti che hanno aderito alla sperimentazione nell'esercizio 2014;

VISTI i decreti del Ministero dell'Interno in data 24.12.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30.12.2014, in data 16.03.2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21.03.2015 e del 13.05.2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20.05.2015 con i quali sono stati differiti rispettivamente al 31.03.2015 al 31.05.2015, e al 30.07.2015 il termine di deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2015;

RILEVATO che con provvedimento n. 10 del 27.03.2015 veniva approvato dal Consiglio Comunale il bilancio di previsione 2015/2017 con i relativi allegati, pur con le ovvie incognite legate alla fiscalità locale;

VISTO l'art. 31 della L. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012 e s.m.i.) che sottopone, a decorrere dell'esercizio 2013, al Patto di stabilità anche i comuni con popolazione compresa tra i 1001 e i 5000 abitanti – popolazione definita secondo i criteri stabiliti dall'art. 156, comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO della pubblicazione nel sito della finanza locale del Fondo di solidarietà comunale **anno 2015 per un importo di € 355.499,96 , rispetto all'importo anno 2014 pari a € 435.022,62;**

POICHE' l'entità di tale importo è stato solo in parte previsto nel Bilancio di Previsione 2015/2017 approvato con delibera consiliare sopra menzionata e che tale minore entrata causerebbe un insanabile squilibrio di bilancio, oltre al non rispettare i parametri del Patto di Stabilità;

RILEVATO che le azioni da intraprendere al fine di sanare detto sbilanciamento possono così sintetizzarsi:

1. maggiori entrate con eventuale istituzione dell'Addizionale Comunale IRPEF e/o aumento ulteriori imposte comunali
2. riduzione della spesa corrente;

CONSIDERATO che, verificati tutti i capitoli di spesa, non è possibile ridurre la spesa corrente, la spesa corrente, ma bensì la stessa deve essere aumentata in particolare per l'assistenza scolastica alunni diversamente abili come da comunicazione ricevuta nel corso del mese di Giugno 2015 da parte del servizio competente;

RITENUTO necessario nell'ambito della manovra di bilancio 2015/2017 – riapprovazione:

- ✓ determinare le aliquote TASI – servizi indivisibili aumentando l'aliquota TASI prevista per le categorie catastali C/1 – C/3 – D e aree edificabili da 0,80 per mille a 1 per mille
con una previsione di aumento dell'introito di circa € 15.000,00;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011 n. 201 e convertito in L. 214/2011, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e, comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 del 06.04.2012 con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16.04.2012, della nuova procedura di

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

UDITA la relazione dell'Assessore al Bilancio Baronchelli Silvio;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;
- l'art. 42 ("Attribuzioni dei Consigli") del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- gli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 e art. 147 bis, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, inserito nel presente atto;

Con **n. 4 voti** favorevoli e **n. 1 astenuto (Fiorina Gianluca)** su n. 5 consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di determinare le aliquote TASI – servizi indivisibili aumentando l'aliquota TASI prevista per le categorie catastali C/1 – C/3 – D e aree edificabili da 0,80 per mille a 1 per mille con una previsione di aumento dell'introito di circa € 15.000,00;
3. Di dare atto, pertanto, delle aliquote TASI – servizi indivisibili per ***l'anno 2015*** come segue:

Tipologia di Immobili	Aliquota/Importo
Abitazione principale e sue pertinenze ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9 <u>Detrazioni:</u> - rendita fino a € 300,00 (comprese pertinenze) detrazione € 40,00 - rendita da € 300,00 a € 500,00 (comprese pertinenze) detrazione € 20,00 - rendita superiore a € 500,00 (comprese pertinenze) nessuna detrazione <u>Ulteriore detrazione:</u> Unicamente per le abitazioni con rendita fino a € 500,00 (comprese pertinenze) € 20,00 per ogni figlio convivente di età inferiore a 24 anni	2,5 per mille
Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 Nessuna detrazione prevista	1,00 per mille
Fabbricati categoria C/1 – Negozi e botteghe C/3 – Laboratori per arti e mestieri	1,00 per mille
Fabbricati categoria D	1,00 per mille
Altri fabbricati	1,00 per mille

Aree fabbricabili	1,00 per mille
-------------------	-----------------------

4. Di dare atto, altresì, che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascun tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
5. Di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 della Legge n. 147/2013, che, **nel caso di cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupate sarà pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della tasi dovuta;**
6. Di dare atto che **tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015;**
7. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni, in L. 214/2011;
8. Di dichiarare la presente, con separata votazione - n. 4 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Fiorina Gianluca), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.



IL SINDACO
F.to ANGELA BELLINI



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALESSANDRO INVIDIATA

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Addì, 03-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALESSANDRO INVIDIATA



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del T.U. Ordinamento Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Addì, 28-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
ALESSANDRO INVIDIATA

RELATA DI PUBBLICAZIONE: Si certifica che questa deliberazione, è stata affissa in copia all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì, 18-08-2015

per IL RESPONSABILE DELL'ALBO
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Eugenia Stabilini



Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Eugenia Stabilini